

**REGOLAMENTO (CE) N. 811/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 maggio 1997**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per ciascuno dei lotti figuranti nell'allegato le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTE A e B

1. **Azioni n. (1):** 223/96 (A); 224/96 (B).
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 62 66 75 WFP I]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** A: Tagikistan; B: Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale; o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)]
8. **Quantitativo globale (t nette):** 1 000
9. **Numero di lotti:** 2 (A: 200 tonnellate; B: 800 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.4 A, B e C2]. GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]  
Lingua da utilizzare per la marcatura: A: inglese; B: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 16. 6 al 6. 7. 1997
18. **Date limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 20. 5. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3. 6. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 30. 6 al 20. 7. 1997
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel  
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
  - (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
  - (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
  - (4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
  - (5) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
  - (6) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
  - (7) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
-